

Settembre...in sintesi

La newsletter della Camera Penale Veneziana n. 5/2026

Legislazione

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e in tema di responsabilità civile e penale.

Decreto Legislativo 9 settembre 2026 n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 (in vigore dal 30 settembre 2026)

Con il decreto legislativo 160 del 09.09.2026 entra nel diritto italiano un nuovo tassello dell'attuazione dell'AI Act europeo; vengono infatti introdotte responsabilità penali specifiche, viene ampliata la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs 231/2001 e vengono rafforzati gli strumenti processuali ai fini del risarcimento del danno provocato dall'utilizzo di un sistema di IA. In particolare viene introdotta una nuova fattispecie di reato all'art. 437bis c.p. che così prevede: *“Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione, l'immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana*



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”

è punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da due a otto anni. Salvo che il fatto costituisca più' grave reato, chiunque, al di fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio è punito, qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale, con la reclusione da due a sei anni. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se taluno dei fatti previsti dal comma primo è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto. L'utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana è punito con le pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato”.

Viene quindi punita l'omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza previste per progettazione, addestramento, produzione o immissione sul mercato di sistemi di IA ad alto rischio, ovvero delle misure di sorveglianza umana, quando dall'omissione derivi un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica, con previsione di consistente aggravio di pena se ne deriva un pericolo per la sicurezza dello Stato. E' punita con pena severa anche l'alterazione dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio sempre che ne derivi un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale, con ulteriore aggravamento di pena se dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Tra le novità introdotte, si segnala la disciplina dell'identificazione biometrica "remota in tempo reale" per finalità preventive ed investigative; nel primo caso l'autorizzazione spetta al Procuratore della Repubblica (un modello autorizzatorio *ex ante* affidato al procuratore della Repubblica e non, si noti, a un giudice, con durata massima di quindici giorni prorogabili e una clausola d'urgenza che consente l'attivazione da parte del questore o dei comandanti provinciali con successiva convalida entro termini stringenti di 48 ore) e, nel secondo caso, al GIP, quest'ultimo su richiesta del Pubblico Ministero (ex art. 359 *ter* cod. proc. pen.). Il decreto legislativo regola anche il riconoscimento facciale "a posteriori" sui sistemi di videosorveglianza. Prevede banche dati dedicate per ciascun utilizzo, log conservati cinque anni e l'inutilizzabilità degli output acquisiti illegittimamente.

La Corte Costituzionale

Costituzionalmente legittima l'esclusione degli atti persecutori (stalking) dal novero dei reati per i quali è possibile l'estinzione mediante condotte riparatorie

Corte Cost., Sent. n. 154, ud. 18.05.2026, dep. 25.09.2026

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 162-ter, quarto comma, del codice penale (Estinzione del reato per condotte riparatorie), con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, ritenendo, per il delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, non irragionevole la scelta legislativa di escludere che, in assenza della remissione della querela, la condotta riparatoria dello stalker possa estinguere il reato. Si tratta, infatti, di

un reato grave che cagiona alla vittima uno stato di paura, di ansia, di timore per l'incolumità propria o dei propri cari, o un mutamento delle sue abitudini di vita.

La Corte ha osservato, inoltre, che la tutela contro gli atti persecutori è coerente con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), che impegna gli Stati firmatari ad adottare le misure necessarie per penalizzare il comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

La Corte di Cassazione

Le Sezioni semplici

Nozione di abitualità della condotta quale causa ostativa al riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 nella nuova formulazione

Cass Pen. Sez VI., Sent. 32649, ud. 10.07.2026, dep. 02.09.2026

La Corte di Legittimità ha affermato che, in materia di stupefacenti, la nozione di abitualità della condotta, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, quale causa ostativa al riconoscimento della lieve entità del fatto, richiede una serialità delle condotte idonea a denotare una stabile propensione all'attività criminosa. Tale requisito si distingue dalla non occasionalità, che ricorre

quando la condotta, pur non essendo meramente episodica, non presenta quel grado di reiterazione e stabilità proprio dell'abitudine.

Maltrattamenti in famiglia e richiesta di revoca della misura cautelare

Cass Pen. Sez VI., Sent. 32652, ud. 23.07.2026, dep. 02.09.2026

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di misure cautelari personali applicate per il reato di maltrattamenti in famiglia, il silenzio della persona offesa, posta in condizione di interloquire sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., è influente ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, costituendo tale interlocuzione esercizio di una mera facoltà, dalla cui mancanza non può desumersi né l'insussistenza di condizioni di pericolo né l'assenza di timore della vittima per la propria incolumità.

Il reato di guida senza patente è provato anche senza accertamento definitivo della precedente violazione.

Cass Pen. Sez IV., Sent. 33676, ud. 10.09.2026, dep. 17.09.2026

In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione

che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa.

Escluso il tentativo per il reato di somministrazione di alcolici ai minori ex art. 689 c.p.

Cass Pen. Sez V., Sent. 33822, ud. 24.06.2026, dep. 17.09.2026

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la sentenza di condanna pronunciata per il reato di cui all'art. 689 c.p. nei confronti del dipendente di un pubblico esercizio e della titolare, chiarendo che la contravvenzione si perfeziona solo con l'effettiva somministrazione della bevanda alcolica al minore e che, qualora la consegna venga impedita dall'intervento degli operanti, la condotta non è configurabile neppure a titolo di tentativo.

La consumazione del delitto di stalking e applicazione della *lex gravior* sopravvenuta

Cass Pen. Sez V., Sent. 34300, ud. 09.09.2026, dep. 23.09.2026

Il delitto di atti persecutori è un reato abituale e si consuma con l'ultima delle condotte persecutorie attuata dall'agente. Pertanto, se la condotta persecutoria è iniziata prima dell'entrata in vigore della L. 69/2019 (cd. Codice Rosso), ma è proseguita successivamente al 9 agosto 2019, data di entrata in vigore della novella legislativa, alla

fattispecie si applica la disciplina introdotta dal "Codice Rosso", anche quando essa sia più sfavorevole all'imputato.

Stalking: la necessità di rendere il profilo privato integra il reato

Cass Pen. Sez V., Sent. 34445, ud. 21.07.2026, dep. 24.09.2026

Con la sentenza riportata la Corte di Cassazione ha stabilito che è configurabile il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. quando la reiterazione di condotte intrusive determini nella vittima uno stato di ansia o la induca a modificare le proprie abitudini di vita, anche attraverso la limitazione dell'uso e della visibilità dei propri profili social. Non è necessaria una specifica prova clinica dello stato d'ansia, potendo questo essere desunto dalla natura e dalla reiterazione delle condotte.

Esclusa per la Parte Civile la possibilità di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza predibattimentale

Cass Pen. Sez II., Sent. 33387, ud. 09.09.2026, dep. 11.09.2026

Nella sentenza in commento la Corte di legittimità ha stabilito che la parte civile non è legittimata a impugnare, neppure direttamente con ricorso per cassazione, la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. L'art. 554-quater cod. proc. pen. non ricomprende, infatti, la parte civile tra i soggetti legittimati all'impugnazione, mentre alla persona offesa è consentito proporre appello esclusivamente nei casi previsti dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen. Né sussiste un autonomo interesse all'impugnazione, considerato che la

sentenza predibattimentale di non luogo a procedere non produce efficacia di giudicato nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., riferito alle sole sentenze pronunciate a seguito di dibattimento.

Sentenza di applicazione pena e decorso dei termini di impugnazione in caso di motivazione non contestuale

Cass Pen. Sez IV., Sent. 33679, ud. 10.09.2026, dep. 17.09.2026

La Corte di Cassazione ha ribadito che la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a) e 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., decorre – esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine – dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

Nessun obbligo di comunicazione della requisitoria scritta del PG alle altre parti nei giudizi di impugnazione

Cass Pen. Sez IV., Sent. 33681, ud. 10.09.2026, dep. 17.09.2026

Nel procedimento penale disciplinato dalla riforma Cartabia, non è previsto alcun obbligo della cancelleria di comunicare immediatamente alle altre parti il contenuto della requisitoria scritta del pubblico ministero. Tale obbligo, previsto dal c.d. rito

pandemico, non è stato riprodotto dagli artt. 598-bis e 611 cod. proc. pen. Le richieste del P.M. restano comunque accessibili alle parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre l'eventuale comunicazione dell'avvenuto deposito costituisce una mera cortesia.

Malfunzionamento dei sistemi telematici e impugnazione: l'ambito applicativo degli artt. 175 e 175-bis cod. proc. pen.

Cass. Pen., sez. V, Sent. 33829 ud. 11.09.2026, dep. 17.09.2026

La Quinta Sezione penale, in tema di disfunzioni dei sistemi informatici, ha affermato che l'art. 175-bis cod. proc. pen. non esaurisce la regolamentazione delle ipotesi nelle quali tali disfunzioni incidono sull'esercizio del diritto di impugnazione, ma detta una disciplina specifica per i casi di malfunzionamento certificato o attestato, consentendo, in via automatica e senza necessità di attivare un apposito procedimento, il deposito dell'atto con modalità non telematiche, e che i casi non riconducibili alla citata disposizione possono rilevare ai fini della restituzione nel termine prevista dall'art. 175 proc. pen., costituente regola generale, per la quale deve essere dimostrato il caso fortuito o la forza maggiore. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'inammissibilità degli appelli depositati a mezzo di posta elettronica certificata, anziché mediante Portale deposito atti penali – PDP, stante la mancata prova della dedotta impossibilità di “caricare” gli appelli sul portale telematico).

Spazio detentivo inferiore ai 3 mq e violazione dell'art. 3 CEDU



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici"

Cass Pen. Sez I., Sent. 34101, ud. 17.09.2026, dep. 22.09.2026

Con la decisione riportata viene ribadito che, nel caso in cui il detenuto abbia avuto disponibilità nella cella di detenzione di uno spazio individuale inferiore ai tre metri quadrati, sussiste una presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU che può essere superata dall'eventuale esistenza congiunta di fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie e dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività; nel caso, invece, in cui egli abbia avuto disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, ritenendo insufficiente la motivazione sulle condizioni complessive della detenzione: il generico riferimento alle «altre condizioni detentive» non consentiva, infatti, di verificare la concreta sussistenza del terzo fattore compensativo necessario a superare la presunzione di violazione.

Persona Offesa collocata in casa rifugio ad indirizzo segreto a cui non sia stata notificata la fissazione d'udienza: concedibile la restituzione nel termine per la costituzione di Parte Civile

Cass Pen. Sez VI., Sent. 34418, ud. 09.09.2026, dep. 24.09.2026

La Sesta Sezione penale, in tema di termini processuali, ha affermato che la persona offesa di un delitto di violenza domestica deve essere restituita nel termine per la

costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui, pur se il decreto di citazione a giudizio sia stato ritualmente notificato presso il domicilio dichiarato in sede di denuncia, non abbia avuto conoscenza del processo per causa di forza maggiore dovuta al collocamento in una casa rifugio ad indirizzo segreto, con imposizione di regole di isolamento a tutela della sua incolumità.

L'istanza di accesso alla Giustizia Riparativa non sospende il processo per reati procedibili d'ufficio.

Cass Pen., Sez. II, Sent. 34754 ud 09.09.2026, dep. 28.09.2026

La Seconda Sezione penale ha affermato che la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata dall'imputato di un reato procedibile di ufficio, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, oltre a non comportare la sospensione del processo, non legittima l'accoglimento di richieste di rinvio finalizzate ad attenderne l'esito.

Consiglio Nazionale Forense

Promo, coupon, card e abbonamenti: la rilevanza deontologica della pubblicità professionale prettamente "commerciale" o "reclamistica"

Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 134, ud. 23.10.2025, dep. 8.04.2026

In considerazione della specificità della professione forense, della sua funzione sociale e del suo ruolo di necessario partecipe dell'esercizio diffuso della giurisdizione, la

normativa italiana ed europea in tema di pubblicità, anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia, consente all'avvocato di fornire specifiche informazioni sull'attività ed i servizi professionali offerti, ma non lo legittima ad una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici. A tal fine, l'art. 17 cdf e l'art. 35 cdf tracciano appunto il confine tra la pubblicità finalizzata all'informazione dell'attività professionale, consentita all'avvocato, e la pubblicità prettamente "commerciale" o "reclamizzata" finalizzata alla promozione di prodotti e servizi offerti al pubblico, non consentita all'avvocato per il peculiare ruolo riconosciutogli nella tutela dei diritti. Consegue che la pubblicità non è lecita se realizzata con la promozione della figura professionale attraverso i metodi propri del marketing aggressivo o commerciale e le tipiche strategie che le aziende utilizzano per aumentare la visibilità, la domanda e le vendite dei propri prodotti, poiché tali modalità violano i doveri di dignità e decoro, nonché il divieto di accaparramento della clientela, che è posto a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela ed è sancito all'art. 37 cdf, il cui primo comma vieta l'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.

Illecito offrire prestazioni professionali in abbonamento a forfait

Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 134, ud. 23.10.2025, dep. 8.04.2026

La pubblicità informativa dell'avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero

determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Peraltro, nel caso delle consulenze legali in abbonamento, si viene a creare un ingiustificato sbilanciamento tra le prestazioni delle parti: il cliente, infatti, paga anticipatamente una somma per una consulenza solo eventuale, mentre il professionista si garantisce un compenso anche in assenza di prestazione, con palese azzeramento del sinallagma contrattuale che contraddistingue la prestazione d'opera intellettuale e ne costituisce un elemento costitutivo ed imprescindibile.

Procedimento disciplinare avanti il Consiglio territoriale e terzietà del collegio giudicante

Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 135, ud. 18.09.2025, dep. 8.04.2026

Il CDD, quale Organo Distrettuale di Disciplina, ha una funzione amministrativa giustiziale e non giurisdizionale, ragione per cui non trova applicazione al relativo procedimento l'art. 111 Cost, con i correlati ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale, bensì l'art. 97, comma 1, Cost, secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. In particolare, la terzietà e l'imparzialità del CDD sono garantite dalle disposizioni di legge che regolano la sua elezione, composizione, nomina e funzionamento, nonché dalla previsione di norme puntuali che disciplinano le cause di incompatibilità ovvero i presupposti per l'astensione e la ricusazione.

Inapplicabilità del principio di stretta tipicità dell'illecito penale alla materia disciplinare forense e norma di chiusura dell'art. 9 CDF

Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 158, ud. 11.12.2025, dep. 22.04.2026

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense – governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 co.3, 17, co.1 e 51 co.1, della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4, co.2, 20 e 21 cdf) – è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art.3. co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della correttezza e leale concorrenza”.

L'individuazione della sanzione disciplinare nel caso di illecito deontologico a forma libera o atipico

Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 158, ud. 11.12.2025, dep. 22.04.2026



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”

Nel caso di illecito tipico, la sanzione applicabile è quella indicata dalla stessa norma deontologica incriminatrice, mentre negli altri casi spetta al giudicante determinare la sanzione da irrogarsi in concreto tenendo conto del grado di offensività della condotta e da scegliersi tra una di quelle tipizzate dall’ordinamento professionale (artt. 52 e 52 L. n. 247/2012) e dallo stesso codice in via generale (art. 22 cdf). In particolare, nel caso di illecito a forma libera, il metodo più adeguato, ragionevole e prudente con cui procedere per determinare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate.